

IL DIRITTO DEI SOCIAL NETWORKS



PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

**DOTT. ALBERTO MIGLIO
UNIVERSITÀ DI TORINO
8 MARZO 2017**

I. Quale ruolo per il diritto internazionale privato?



A) I contratti dei *social networks*: un diritto transnazionale uniforme?

- Il contratto come strumento contrattuale dei rapporti giuridici sorti in rete (“*Internet governance by contract*”)
- Scelta del diritto applicabile e scelta del foro nei contratti dei *social networks*: la persistente rilevanza del diritto internazionale privato

B) I criteri di collegamento nello spazio virtuale



**Spazio
fisico**



**Spazio
virtuale**

II. Giurisdizione e legge applicabile nei contratti dei social networks



A) La giurisdizione



1. La determinazione del foro competente in assenza di scelta
 - a) il foro generale del convenuto
 - b) il foro delle obbligazioni contrattuali
 - c) il foro del consumatore

2. La scelta del foro nei contratti B2B
 - a) se il foro prorogato è una corte di uno Stato membro dell'Unione europea
 - b) se la proroga opera a favore di un giudice di uno Stato terzo

3. La scelta del foro nei contratti di consumo

1. Il foro competente in assenza di scelta: a) il domicilio del convenuto



Art. 4, par. 1, reg. “Bruxelles I *bis*” (reg. 1215/2012):

“le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute [...] davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”

1. Il foro competente in assenza di scelta: b) le obbligazioni contrattuali



Art. 7, par. 1, reg. “Bruxelles I *bis*”:

È competente il foro del “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”

Nel caso della prestazione di servizi, il luogo di prestazione del servizio

I contratti dei *social networks* sono contratti di prestazione di servizi?

1. Il foro competente in assenza di scelta: c) il foro del consumatore



Artt. 17-19 reg. “Bruxelles I *bis*”

Si applicano se:

- il professionista svolge la propria attività nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore

oppure

- l'attività del professionista è diretta (anche) verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore

(*targeting test*: cfr. CGUE, cause C-585/08 e C-144/09, *Pammer*;

causa C-230/14, *Weltimmo*; causa C-191/15, *VKI c. Amazon EU*)

1. La determinazione del foro competente in assenza di scelta: c) il foro del consumatore



Il consumatore (art. 18, par. 1) potrà scegliere se agire:

- a) nello Stato in cui è domiciliato il professionista
- b) nel luogo del proprio domicilio

Il professionista potrà agire soltanto nello Stato in cui è domiciliato il consumatore (art. 18, par. 2)

2. La scelta del foro nei contratti B2B: a) a favore del foro di uno Stato membro



Art. 25 reg. “Bruxelles I *bis*”

- Disciplina la proroga di giurisdizione a favore di un giudice di uno Stato membro, indipendentemente dal domicilio delle parti
- Disciplina la validità formale dell'accordo
La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole
- Rinvia alla legge del foro prorogato per l'accertamento della validità sostanziale

2. La scelta del foro nei contratti B2B: a) a favore del foro di uno Stato membro



- Il giudice dovrà verificare “se la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa” (CGUE, causa 24/76, *Estasis Salotti*)
- Non coincide con l’art. 1341 c.c., che richiede specifica approvazione per iscritto delle deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria!

2. La scelta del foro nei contratti B2B: b) proroga a favore del foro di uno Stato terzo



Art. 4, co. 2, l. 218/1995

La deroga alla giurisdizione italiana è ammessa se:

- Prova scritta
- La controversia verte su diritti disponibili

N.B.: non si applicano gli artt. 1341-1342 c.c.

(C. cost., ord. 428/2000; Cass., S.U., n. 10862/2011)

3. La scelta del foro nei contratti di consumo



Art. 19 reg. “Bruxelles I *bis*”

La scelta del foro è valida soltanto se:

- a) posteriore al sorgere della controversia;
- b) offre un foro alternativo a beneficio del consumatore;
oppure
- c) sia il consumatore sia il professionista hanno il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro e la scelta conferisce la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro

In tutti gli altri casi, la scelta del foro è nulla.

B) Il diritto applicabile



1. La determinazione del diritto applicabile in assenza di scelta
 - a) la disciplina generale prevista dal regolamento “Roma I”
 - b) la legge applicabile ai contratti di consumo
 - c) la legge applicabile alla capacità delle persone
2. La scelta del diritto applicabile nei contratti B2B
 - a) il principio dell'autonomia delle parti...
 - b) ...e il limite delle norme di applicazione necessaria
3. La scelta del diritto applicabile nei contratti di consumo
 - a) una scelta in principio valida...
 - b) ... e i suoi limiti

1. Il diritto applicabile in assenza di scelta: a) la regola generale



Art. 4 reg. “Roma I” (reg. 593/2008)

- Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale (par. 1 lett. b)
- Norma residuale (par. 2): “il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale”
- Eccezione (par. 3): il criterio del collegamento più stretto (“Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese”)

1. Il diritto applicabile in assenza di scelta: b) i contratti di consumo



Se il professionista:

- a) svolge le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; oppure
 - b) dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo,
- il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale

1. Il diritto applicabile in assenza di scelta: c) i profili relativi alla capacità



La lex contractus non si applica a tutti gli aspetti che possono venire in rilievo in relazione, in particolare, alla validità del contratto

P. es., la legge applicabile alla capacità delle persone non è disciplinata dal regolamento, ma dal diritto nazionale

→ art. 23, co. 1, l. 218/1995: “La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale”
(criterio di collegamento è la nazionalità)

2. La scelta del diritto applicabile nei contratti B2B: a) l'autonomia delle parti...



Art. 3, par. 1, reg. “Roma I”:

“Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti”

La scelta può essere espressa o implicita, purché risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso

Art. 3, par. 4:

Se tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione (tranne la legge scelta) sono ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri,

la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro non consente di derogare alle norme imperative di diritto dell'Unione

2. La scelta del diritto applicabile nei contratti B2B: b) ... e le norme di applicazione necessaria



Art. 9 reg. “Roma I”

- Definizione (par. 1): “disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici [...] al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto”
- Norme di applicazione necessaria della *lex fori*
- “Può essere data efficacia” alle norme di appl. necessaria del paese di esecuzione del contratto, se “rendono illecito l’adempimento”
- Esempio di norme di applicazione necessaria: la disciplina sul trattamento dei dati personali!

3. La scelta del diritto applicabile nei contratti di consumo



Art. 6, par. 2, reg. “Roma I”

- La scelta è in linea di principio valida
 - ma non deroga alle norme imperative poste a protezione del consumatore dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale
- in part. la disciplina delle clausole vessatorie!

Art. 36, co. 5, cod. cons.: “È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea”

III. Giurisdizione e legge applicabile in materia di obbligazioni extracontrattuali



A) La giurisdizione: 1. la regola generale



Art. 7, n. 2, reg. “Bruxelles I *bis*”

“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”

(foro del luogo dell’evento dannoso)

A) La giurisdizione: 2. il *forum delicti* in materia di diffamazione *on line*



CGUE, causa C-509/09 e C-161/10, *eDate*

La vittima può agire:

a) per il risarcimento della totalità del danno:

- nello Stato in cui è stabilito il soggetto che ha messo in rete i suoi dati personali; oppure
- nel luogo in cui essa ha il proprio centro di interessi;

b) in ciascuno Stato membro sul cui territorio l'informazione sia o sia stata accessibile, ma solo per il danno prodottosi in tale Stato.

B) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: 1. la regola generale



Art. 4 reg. “Roma II” (reg. 864/2007)

1) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica”
(criterio della *lex loci damni*)

2) Tuttavia:

- Se il presunto responsabile e la parte lesa risiedono abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese
- Se risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di quest'altro paese

2. Le norme speciali: a) la legge applicabile alla violazione dei diritti della personalità



- Non è disciplinata dal regolamento “Roma II”!
- Occorre riferirsi alle norme di diritto internazionale privato del foro
- In Italia, l’art. 24 della l. 218/1995 distingue:
 - a) L’esistenza e il contenuto dei dir. pers. sono disciplinati dalla legge nazionale del soggetto
 - b) Le conseguenze della loro violazione sono disciplinate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti
→ art. 62 l. 218/1995: *lex loci damni*

2. Le norme speciali: b) la violazione dei diritti di proprietà intellettuale



Art. 8, par. 1, reg. “Roma II”

“La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta”

- criterio della *lex loci protectionis*
- riflesso della territorialità dei diritti di proprietà intellettuale

N.B.: non è derogabile contrattualmente!

2. Le norme speciali: c) la legge applicabile alla concorrenza sleale



Art. 6, par. 1, reg. “Roma II”

“La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori”

(specificazione del criterio della *lex loci damni*)

N.B.: non è derogabile contrattualmente!

3. La scelta della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali



Art. 14 reg. “Roma II”

Le parti possono scegliere la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale se:

- a) La scelta è “posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno”, oppure
- b) anche precedentemente, se tutte le parti esercitano una attività commerciale

Operano gli stessi limiti alla libertà di scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (norme imperative, norme di applicazione necessaria)



Grazie per l'attenzione!